

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3378**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati INFANTINO, CUCCO, ANFUSO, VILLELLI,
MADIA, ALMIRANTE, ROBERTI, ROMUALDI, NICOSIA***Annunciata il 13 dicembre 1957***Istituzione dell'Opera nazionale profughi
e provvidenze assistenziali a favore dei medesimi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sfortunato esito dell'ultimo conflitto mondiale ha fatto sorgere, con la cessione di parte del territorio nazionale e con la perdita dei territori coloniali, il grave problema della sistemazione in patria degli italiani profughi da quei territori.

A dodici anni dalla fine della guerra, nonostante talune provvidenze assistenziali emanate in favore di questa categoria di cittadini, il problema dei profughi è ancora vivo e attuale, causa l'assenza di disposizioni legislative atte a favorire il loro reinserimento nella vita produttiva della nazione.

Lo stesso può dirsi per ciò che si riferisce al problema degli alloggi che per i profughi costretti per molti anni a vivere in campi di raccolta, è stato indubbiamente il principale motivo di sofferenza e di disagio. Per essi il rientro in Patria doveva significare la fine di ogni travaglio e l'inizio di una nuova vita di lavoro e di benessere confortata dalla riconoscenza della Patria, se non per i meriti da essi acquisiti nei confronti della Nazione, per l'opera di italianità mirabilmente svolta nei territori abbandonati, almeno per la somma di sacrifici morali e materiali che la sorte avversa ha ad essi riservato in maggior misura che ad altri italiani; sacrifici che, a nostro avviso, avrebbero dovuto essere tenuti dal Governo e dal popolo italiano in una più alta considerazione.

Ma se per il passato non si è corrisposto con la dovuta sollecitudine alle loro legittime aspettative, noi riteniamo si possa e si debba farlo per l'avvenire, affrontando il problema dei profughi con criteri di maggiore organicità e con una visione unitaria e completa dei suoi aspetti morali e sociali.

Perché un tale obiettivo possa essere pienamente raggiunto, è necessario che tutti i servizi di assistenza svolti fino ad oggi in maniera disorganica ed insufficiente dalle varie amministrazioni dello Stato vengano riuniti in un solo ente di diritto pubblico, al quale dovrebbe essere attribuita la competenza esclusiva in tutto ciò che attiene alla assistenza morale e materiale dei profughi (Si ricorda che nella Repubblica Federale Tedesca si è persino costituito un Ministero dei profughi, nel quale sono state accentrate tutte le attività assistenziali dello Stato a favore dei profughi dalla Germania Orientale).

Una tale esigenza fu vivamente sentita dai profughi giuliano-dalmati allorché si ravvisò la necessità di creare un ente di assistenza per la tutela dei loro interessi.

È appunto interpretando questa esigenza diffusamente sentita da tutti i profughi italiani che ci onoriamo di proporre al Parlamento l'istituzione dell'Opera nazionale profughi, avente personalità giuridica di diritto pubblico, retta da un Consiglio di ammini-

strazione in seno al quale è prevista la rappresentanza di tutte le associazioni dei profughi.

Compito dell'Opera è quello di accentrare tutti i servizi assistenziali dello Stato concernenti non soltanto i profughi di guerra, ma anche i profughi per motivi politici e cioè gli italiani, come ad esempio i profughi dall'Egitto, che sono stati costretti a rimpatriare in conseguenza di vicende politico-militari svoltesi in paesi esteri.

Riteniamo a questo proposito che la condizione di profugo, qualunque sia stata la causa del rimpatrio, debba essere titolo sufficiente per ottenere aiuto ed assistenza dal proprio Paese e che pertanto non sia giusto creare delle discriminazioni verso cittadini colpiti da un'identica sventura. Proponiamo altresì (articolo 4) di ripristinare a favore di tutti i profughi di guerra bisognosi il sussidio mensile ad essi concesso con la legge 4 marzo 1952, n. 137, e di estendere il beneficio anche ai profughi politici.

Per la definitiva soluzione del loro problema alloggiativo si ravvisa la necessità (articolo 5, 6, 7, e 8) di aumentare al 30 per cento la riserva di case popolari ed economiche di nuova costruzione destinate ai pro-

fughi e ciò fino a quando non vi saranno più profughi nei campi di raccolta ed avranno ottenuto un alloggio tutti quei profughi che non sono nelle condizioni economiche di prendere in locazione un alloggio rispondente alle esigenze delle rispettive famiglie.

Nell'articolo 9 della presente proposta di legge si affronta il problema del collocamento al lavoro dei profughi disoccupati e si propone di estendere ad essi la legislazione vigente in materia di assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi per servizio, mentre con l'articolo 10 si fa obbligo allo Stato di integrare le contribuzioni previdenziali non effettuate dai lavoratori profughi a causa della guerra.

L'articolo 11 prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra e di risarcimento dei danni di guerra per tutti quei profughi che sono rimpatriati dopo la scadenza dei termini stessi.

Quanto alla copertura si propone (articolo 13) di provvedervi mediante i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli Interni destinati all'assistenza pubblica e con gli altri fondi stanziati nei bilanci delle altre Amministrazioni dello Stato destinati all'assistenza dei profughi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'Opera nazionale profughi avente lo scopo di provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi per motivi bellici o politici.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma ed è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità da stabilirsi mediante il regolamento previsto dall'articolo 12 della presente legge.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 2.

L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e da otto consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero degli esteri, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza delle Associazioni dei profughi legalmente costituite.

I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 12 della presente legge.

ART. 3.

Per il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, spettano all'Opera nazionale profughi le seguenti attribuzioni:

1°) Riunire in un solo organismo tutti i servizi di assistenza a favore dei profughi, affidati in passato alle varie Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti pubblici assistenziali.

2°) Erogare i sussidi ed attuare le altre provvidenze assistenziali a favore delle seguenti categorie di profughi:

a) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;

b) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato per effetto del trattato di pace;

c) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra compresi i profughi dalla Cirenaica tuttora residenti nella Tripolitania;

d) profughi da territori esteri rimpatriati in conseguenza dell'ultimo conflitto mondiale a causa di vicende internazionali di carattere politico o militare, che abbiano determinato il rimpatrio forzato di italiani residenti nei predetti paesi.

3°) Effettuare il censimento di tutti i profughi indicati nel presente articolo per la rilevazione dei dati statistici necessari ai fini di una esatta conoscenza delle condizioni sociali e delle esigenze morali e materiali dei profughi stessi.

ART. 4.

Ai profughi di cui al precedente articolo 3, che si trovino in condizioni di comprovato bisogno, è corrisposto, finché sussiste lo stato di bisogno, un sussidio mensile nella misura stabilita dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, qualunque sia la data del loro rimpatrio.

Agli effetti del precedente comma lo stato di bisogno non sussiste quando il reddito del profugo superi le 15.000 lire mensili per ogni componente il suo nucleo familiare o le lire 20.000 mensili quando si tratti di profughi isolati

ART. 5

Gli Istituti autonomi per le case popolari, l'U. N. R. R. A.-Casas, l'I. N. A.-Casa, l'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) ed ogni altro Ente pubblico nazionale o regionale preposto alla costruzione di case popolari ed economiche, sono tenuti a riservare ai profughi di cui al precedente articolo 3 un'aliquota pari al 30 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno, e successivamente, agli assistiti fuori campo

ART. 6.

Gli Istituti e gli Enti di cui al precedente articolo 5 sono tenuti a comunicare all'Opera nazionale profughi, entro sei mesi dall'inizio dei lavori di costruzione di ciascun lotto di case, la località in cui sorge la costruzione ed il numero degli alloggi riservati ai profughi.

ART. 7.

I profughi che aspirino ad ottenere in locazione una casa popolare dovranno inoltrare all'Opera la relativa domanda in carta libera corredata dai prescritti documenti; di tali domande saranno fatte delle graduatorie provinciali costantemente aggiornate in base ai criteri di valutazione stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 12 della presente legge.

Gli aspiranti compresi in ciascuna graduatoria provinciale concorrono all'assegnazione delle case popolari costruite nella provincia riservate ai profughi; nella domanda di alloggio l'aspirante può chiedere di essere incluso nelle graduatorie di altre due province ed in tal caso dovrà inoltrare all'Opera, insieme con la domanda principale, un'altra domanda per ciascuna delle graduatorie provinciali nelle quali chiede di essere incluso.

L'Opera provvede al pagamento della pigione a favore dei profughi disoccupati, il cui reddito di qualsiasi natura non superi le lire 15.000 mensili per ciascun componente il nucleo familiare.

ART. 8.

In ogni provincia è costituita una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI, della quale fanno parte un rappresentante per ciascuno degli Enti indicati nel precedente articolo 5, un rappresentante del Genio civile, un funzionario dell'Intendenza di finanza, tre rappresentanti dei profughi designati dall'Opera nazionale profughi ed un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore.

La predetta Commissione procede alla assegnazione degli alloggi riservati ai profughi, seguendo l'ordine della graduatoria provinciale comunicata trimestralmente dall'Opera nazionale profughi.

ART. 9.

Ai profughi che siano disoccupati per motivi ad essi non imputabili ed in condizioni di comprovato bisogno, sono estese le disposizioni concernenti la assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e degli invalidi per servizio; l'assunzione è subordinata al possesso di tutti i requisiti professionali e culturali richiesti per l'impiego ed all'osservanza delle precedenzae stabilite dalla legge a favore dei mutilati ed invalidi per causa di guerra e di servizio.

L'Opera nazionale profughi è tenuta a predisporre un elenco dei profughi disoccupati, distinto per provincia e per categoria professionale; gli elenchi provinciali, aggiornati ogni tre mesi, vengono trasmessi agli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, i quali provvedono al collocamento dei profughi a norma delle disposizioni vigenti per il collocamento dei mutilati ed invalidi per servizio.

ART. 10.

Nei confronti dei lavoratori profughi che, a causa della guerra, non abbiano potuto regolarizzare la propria posizione assicurativa presso gli Istituti di previdenza, sarà disposta, con separato provvedimento legislativo, l'integrazione dei contributi assicurativi a carico dello Stato relativamente ai periodi di interruzione contributiva.

ART. 11.

I termini per la presentazione delle domande relative alla concessione delle pensioni di guerra ed alla liquidazione dei danni di guerra, sono prorogati per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei profughi rimpatriati posteriormente alla data di scadenza dei predetti termini.

ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato, lo statuto dell'Opera ed un apposito regolamento contenente le norme relative alla esecuzione ed alla attuazione della presente legge.

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica, nonché con gli altri fondi stanziati nei bilanci delle altre amministrazioni dello Stato attualmente destinati alla assistenza dei profughi.

ART. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.